

Rapporto di maggioranza

numero

4981 R1

data

5 giugno 2002

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 29 novembre 1999 presentata nella forma
elaborata da Fulvio Pezzati per il Gruppo PPD concernente l'adozione di
una legge sulla vendita al dettaglio della canapa indiana grezza (Lcan)
(v. messaggio 22 febbraio 2000)**

1.	L'INIZIATIVA	2
2.	IL MESSAGGIO.....	2
3.	IL QUADRO LEGISLATIVO SVIZZERO	4
3.1	Progetto di modifica della legge federale sugli stupefacenti	4
3.2	Sentenza del Tribunale federale del 27.8.1999, Canton VD (v. allegato 2)	5
3.3	Coltivazione della canapa in altri Cantoni.....	5
3.3.1	<i>Grigioni</i>	5
3.3.2	<i>Turgovia</i>	5
4.	QUADRO LEGISLATIVO INTERNAZIONALE.....	6
5.	LA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE	6
6.	MESSAGGIO AGGIUNTIVO DEL CONSIGLIO DI STATO	7
7.	PROPOSTE DELLA COMMISSIONE	8
7.1	Valutazione dell'opportunità politica	8
7.2	Modifiche del disegno di Legge del CdS	9
7.3	Conclusioni	12

1. L'INIZIATIVA

L'iniziativa del 29 novembre 1999 propone l'adozione URGENTE di una Legge sulla vendita al dettaglio della canapa indiana grezza (Lcan), atta a limitare sensibilmente il numero dei commerci esistenti sul territorio cantonale ed è stata presentata quando il problema dei canapai nel nostro cantone era appena esploso.

Al momento della presentazione dell'iniziativa a livello federale ancora non si parlava della revisione della legge sugli stupefacenti.

L'iniziativa è motivata dalla preoccupazione destata dall'apertura di un numero rilevante di negozi che commerciano canapa - soprattutto nella regione di confine: la canapa - a differenza di quanto avviene per altre sostanze stupefacenti che sono vietate o soggette ad autorizzazione in quanto tali - soggiace alla legislazione restrittiva soltanto se essa è destinata in concreto ad uso stupefacente. I problemi dal punto di vista dell'onere della prova sono quindi importanti e l'impossibilità da parte del Dipartimento della sanità e della socialità - al quale spetta la vigilanza in materia di stupefacenti - di rispondere adeguatamente alle necessità di ispezionare i vari negozi non permettono al nostro Cantone di garantire al cittadino la corretta applicazione delle leggi federale e cantonale in materia.

Richiamando l'**art. 31 della Costituzione federale**, che permette ai Cantoni di porre dei vincoli di polizia nell'ambito dell'esercizio di determinate attività, l'iniziativista motiva formalmente la richiesta sottolineando che la nuova legge mira alla tutela della salute, della sicurezza, dell'ordine, della quiete e della moralità pubblici e che quindi vi è un interesse pubblico preponderante.

La nuova legge inoltre non risulterebbe lesiva del principio di proporzionalità e non sarebbe lesiva della garanzia della libertà di commercio e d'industria.

La legge richiede in concreto:

- che l'apertura di un negozio per il commercio di prodotti derivati dalla canapa debba essere soggetto ad autorizzazione (permessi concessi secondo la clausola del bisogno);
- che l'autorizzazione venga concessa a titolo personale al richiedente che gode di ottima reputazione e che non è stato oggetto di condanne penali.

Detta autorizzazione verrebbe rilasciata dal Consiglio di Stato, il quale eserciterebbe pure la vigilanza sul commercio dei prodotti derivati dalla canapa.

L'Autorità cantonale avrebbe facoltà di intervento immediato e di imposizione della chiusura del negozio in caso di sospetta utilizzazione illecita dell'autorizzazione con le relative sanzioni disciplinari.

2. IL MESSAGGIO

Il Consiglio di Stato nel messaggio conviene che l'adozione di una legge nel senso dell'iniziativa permetterebbe di colmare la lacuna in questione, in attesa di una modifica legislativa a livello federale, e propone alcuni emendamenti ai singoli articoli del progetto di legge, come pure due nuovi articoli (art. 6 e 8) per quanto attiene al divieto e alle condizioni per l'apertura dei negozi di prodotti derivati dalla canapa.

Il CdS propone di limitare l'ambito di azione della legge ai soli negozi, mentre l'iniziativa concerneva in genere la vendita al dettaglio della canapa. Il CdS stralcia la clausola del

bisogno, come pure il limite di un anno dell'autorizzazione, ma d'altro canto introduce un concetto di limitazione dei luoghi di vendita per il tramite di vincoli di tipo pianificatorio.

In particolare:

Articolo 4

Lo stralcio del cpv. 3 perché in concreto non si vede quali oneri o condizioni speciali possano essere previsti, oltre a quelli già presenti nella legge.

Articolo 5

Il limite di un anno dell'autorizzazione rischia di essere lesivo della proporzionalità, per cui il CdS propone un'autorizzazione valida a tempo indeterminato.

Articolo 6

La clausola del bisogno è - per il CdS eccessiva - e lede il principio della libertà economica, anche perché a livello federale ci si sta orientando verso la depenalizzazione del consumo della canapa.

Il CdS propone invece di prevedere - da parte dei comuni - la possibilità di introdurre vincoli di tipo pianificatorio e, in tutti i casi, di proibire l'apertura di negozi nei pressi dei luoghi frequentati da minorenni.

Articolo 7

Il CdS propone lo stralcio di questo articolo - che introduceva il divieto della vendita di canapa ai minorenni - motivando la proposta col fatto che la questione sarà regolamentata nella Legge federale sugli stupefacenti.

Articolo 10

Il CdS propone un completamento della norma con la riserva sulle autorizzazioni eccezionali.

Articolo 11

Il CdS propone di inserire la procedura di rilascio dell'autorizzazione nel regolamento invece che nella legge ed il prelievo di una tassa di al massimo fr. 500.--, basata sul principio della copertura dei costi.

Articolo 12

Il CdS propone lo stralcio del cpv. 3 e quindi il mantenimento dell'effetto sospensivo.

Articolo 14

Il CdS propone di delegare ai comuni l'onere del controllo dell'autorizzazione.

Con queste modifiche, il Consiglio di Stato invita il Parlamento a volere adottare la legge sull'apertura dei negozi di prodotti di canapa indiana grezza (Lcan).

3. IL QUADRO LEGISLATIVO SVIZZERO

3.1 Progetto di modifica della legge federale sugli stupefacenti

Nel marzo del 2001 il Consiglio federale ha presentato un progetto di modifica della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (legge sugli stupefacenti, LStup).

In questo ambito, nelle disposizioni penali, vi è la proposta di depenalizzazione il consumo di canapa.

Nel messaggio federale all'art. 19 - che va letto unitamente all'art.8 - vi sono le disposizioni chiave per quanto attiene la canapa, anche se questi articoli non dissipano tutti i dubbi. In particolare non sembra possibile evincere dal solo messaggio quale sia l'ambito limitato in cui il commercio è tollerato.

Già negli atti preparatori del messaggio, il Consiglio federale aveva ribadito che un allentamento delle disposizioni che regolano la coltivazione della canapa, la fabbricazione e il commercio dei suoi prodotti (come l'hashish e la marijuana) avrebbe potuto entrare in considerazione soltanto dopo una valutazione dettagliata dell'aspetto che avrebbero assunto in concreto le condizioni relative alla coltivazione e al commercio e come le stesse sarebbero state tollerate.

Nel messaggio il Consiglio federale precisa inoltre:

...

1.2.3.5 Disposizioni penali

1.2.3.5.1 Depenalizzazione del consumo di canapa

Con la depenalizzazione del consumo di canapa e dei suoi atti preparatori si intende evitare che soprattutto i giovani vengano criminalizzati e stigmatizzati a causa del consumo.

In questo modo si considera, da un lato, che la canapa ha un potenziale di dipendenza e di rischio molto più basso di quello di eroina, cocaina e anfetamine, ma anche di alcool e tabacco e, dall'altro lato, che per una parte non trascurabile della popolazione è diventata un'abitudine integrata nella società.

La depenalizzazione del consumo e dei suoi atti preparatori e l'abolizione dell'obbligo di perseguire i consumatori di canapa contribuiscono a sgravare la giustizia e la polizia, in particolare dal perseguimento di delitti minori. Nel frattempo, l'applicazione del diritto vigente diventerà di nuovo unitaria in tutti i Cantoni.

Depenalizzando il consumo, bisogna comunque trasmettere il messaggio che il consumo di sostanze psicoattive non è mai privo di rischi. Nel contempo - come per le altre sostanze - bisogna spiegare che le sostanze psicoattive non sono il mezzo adeguato per risolvere problemi personali. Questi messaggi verranno lanciati tra l'altro mediante campagne nazionali e altre misure preventive.

Non solo presso i giovani, ma presso tutti i consumatori, bisogna impedire modelli di consumo che ostacolano lo sviluppo della personalità o entrano in conflitto con le esigenze e i diritti dei non consumatori. Occorre quindi approntare o ampliare offerte di consulenza e di depistaggio precoce.

2.2.8.8 Deroghe alla punibilità (art. 19c)

Come il vigente art. 19b, il presente articolo prevede le deroghe alla punibilità generale del consumo di stupefacenti conformemente all'articolo 19b del disegno.

In futuro saranno generalmente depenalizzati il consumo di stupefacenti con effetti del tipo della canapa conformemente alla lett. a), e gli atti preparatori in vista di un consumo proprio di stupefacenti con effetti del tipo della canapa conformemente alla lett. b).

Let. a):

per stupefacenti con effetti del tipo della canapa si intendono la canapa e i suoi prodotti (come la marijuana e l'hashish). Il consumo non è generalmente punibile.

Benché il consumo di queste sostanze non venga più perseguito penalmente e il loro commercio sia tollerato in un ambito delimitato, esse non rappresentano beni di consumo regolari: la canapa e i suoi prodotti continuano ad appartenere agli stupefacenti.

Un'indicazione medica e una conseguente prescrizione di canapa è possibile soltanto alle condizioni stabilite dall'art. 8 che garantisce il rispetto delle esigenze in materia di farmaci anche per le sostanze vietate.

Chiunque consuma tali prodotti al di fuori di questo quadro controllato dallo Stato, agisce sotto la propria responsabilità sopportando i rischi di eventuali effetti dannosi. Conformemente all'articolo 3b è per contro compito delle competenti autorità informare su tali rischi.

Il consumo quindi, anche a detta del Consiglio federale, deve essere scoraggiato e lo stesso rimane pur sempre a rischio per la salute.

3.2 Sentenza del Tribunale federale del 27.8.1999, Canton VD (v. allegato 1)

Un canapaio del Canton VD è stato accusato di vendere sacchi odorosi con un tenore di THC maggiore allo 0.3%: la corte ha ritenuto che il canapaio doveva essere cosciente di vendere sacchi odorosi per uso stupefacente, in quanto lui stesso consumatore e in quanto il 90% degli introiti del suo negozio proveniva proprio dalla vendita di questi sacchi.

Il tenore di THC della canapa contenuta negli stessi era del 2.9-7% contro lo 0.3% indicato quale limite legale.

3.3 Coltivazione della canapa in altri Cantoni

3.3.1 Grigioni

Nei Grigioni la problematica della canapa è legata in particolare alla coltivazione. In effetti in questo Cantone dal 1988 vi è un'ordinanza che prevede un obbligo di notifica per la coltivazione della canapa e per il suo impiego (v. allegato 2).

Nel 2001 vi sono state tra le 50 e le 60 coltivazioni notificate.

Di queste, una quindicina è stata denunciata ed è risultato che per la metà delle coltivazioni in questione vi è stata una decisione di sequestro e susseguente confisca da parte del Tribunale, dal momento che il raccolto non aveva una destinazione lecita documentata.

I controlli delle piantagioni prevedono l'analisi del tenore di THC e se le concentrazioni superano lo 0,3%, il coltivatore è chiamato a dimostrare che l'utilizzo del raccolto avviene in un ambito permesso dalla legge.

Le coltivazioni non notificate e le coltivazioni indoor (poiché i costi di produzione sono talmente elevati per cui il prezzo di vendita che ne risulta può essere solo quello di canapa usata come stupefacente) sono considerate a forte sospetto di uso quale stupefacente.

3.3.2 Turgovia

Anche il Canton Turgovia (v. allegato 3) dispone di una regolamentazione della coltivazione della canapa, che prevede l'obbligo di notifica da parte del coltivatore che non utilizza le sementi del catalogo (Ordinanza concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere; 916.151.1 Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme del 7 dicembre 1998 [stato 29 febbraio 2000]) o quelle del catalogo ma con tenori di THC superiori allo 0.3%.

4. QUADRO LEGISLATIVO INTERNAZIONALE

In un rapporto pubblicato dall'organo internazionale di controllo degli stupefacenti (OICS), un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, la proposta di modifica della legge federale sugli stupefacenti viene aspramente criticata. In particolare il rapporto rileva come il progetto di legge, se adottato, costituirebbe un passo senza precedenti verso la legalizzazione del consumo, la coltivazione e la fabbricazione di prodotti stupefacenti, in violazione dei trattati internazionali relativi al controllo degli stupefacenti (estratto v. allegato 4).

5. LA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE

La Commissione ha sentito l'iniziativista nella seduta del 1° giugno 2001. È poi emersa l'esigenza di approfondire il problema.

In particolare alcuni commissari chiedevano che si valutasse se le modifiche in corso della legge federale non fossero tali da rendere inutile la legge cantonale e se il problema dei canapai non dovesse essere monitorato più a lungo termine prima di regolare - per legge - un fenomeno che potrebbe anche essere solo passeggero.

Nella seduta del 6 ottobre 2001 si passava all'audizione del consulente giuridico del CdS che portava in sintesi le considerazioni seguenti:

- vi è un interesse pubblico di tutela della salute, che consente al Cantone di adottare normative che regolamentino la vendita della canapa, così come espresse nel messaggio del CdS;
- la depenalizzazione proposta dal Consiglio federale non significa liberalizzazione totale del mercato della canapa;
- trova interessante la proposta di Pezzati di estendere i requisiti di idoneità anche ai venditori ambulanti.

Oltre a ciò, sempre con la collaborazione del giurista del CdS, sono stati rilevati i punti seguenti:

Libertà di commercio

Il progetto di legge proposto dal CdS assoggetta ad autorizzazione l'apertura di negozi che vendono prodotti a base di canapa, in particolare sacchetti profumati, confezioni per tisane, essenze, imbottiture per cuscini, biscotti ecc., mentre la coltivazione o la vendita della canapa per estrarne stupefacenti o destinata a scopi ornamentali ed industriali non ne risulta assoggettata. Non viene quindi urtata la libertà di commercio, in quanto nel disegno di legge si limita l'autorizzazione alla "zona grigia", quella che in effetti oggi non risulta controllata ed è stata all'origine dell'apertura di numerosi negozi.

Possibili modifiche della LStup

Il 13 gennaio 1999 la Cancelleria federale ha emesso un comunicato dal quale si desumeva l'intenzione del Consiglio federale di istituire, in via d'ordinanza, un sistema di controllo della coltivazione e del commercio della canapa e dei prodotti derivati, in quanto suscettibili di essere utilizzati come stupefacenti.

Questa normativa non risulta essere stata nel frattempo adottata.

Le misure prospettate (obbligo di annunciare, rispettivamente di ottenere un'autorizzazione per la fabbricazione, la vendita, l'importazione e l'esportazione, la dichiarazione obbligatoria del tenore di THC) - che sono assolutamente indipendenti dalla depenalizzazione in atto del consumo della canapa - non dovrebbero comunque togliere la competenza ai Cantoni, specie per quanto concerne l'ubicazione dei negozi di canapa e il divieto di pubblicità.

La Commissione si è inoltre preoccupata di valutare quale fosse l'impatto dell'applicazione pratica di questa nuova legge cantonale, ossia di vedere chi sarebbe chiamato ad effettuare i controlli previsti, con quali mezzi, come pure di valutare l'opportunità di ampliare il campo d'azione della legge al settore della coltivazione della canapa.

L'11 marzo 2002 la Commissione ha quindi presentato al CdS una modifica della legge proposta con il messaggio, per regolamentare nella LCan anche la coltivazione della canapa nel Cantone.

Il 25 maggio 2002 il CdS ha reso nota la propria posizione, presentando il messaggio aggiuntivo con il quale si propone di introdurre nella novella legislativa anche il controllo della coltivazione della canapa.

6. MESSAGGIO AGGIUNTIVO DEL CONSIGLIO DI STATO

La proposta della Commissione della legislazione di modificare l'art. 1 della legge e di inserire nella stessa un nuovo articolo, vertente sul controllo della coltivazione della canapa, è stata accettata dal CdS che, riprendendola nel messaggio aggiuntivo, ha nel contempo conferito a questo articolo (art. 11bis messaggio aggiuntivo; ora art. 13) una formulazione più ampia.

Con le modifiche proposte dalla Commissione e accettate dal CdS, nella LCan viene ora sancito pure il principio fondamentale dell'obbligo di notifica della coltivazione della canapa.

Per rendere concretamente efficace la normativa connessa con l'obbligo di notifica, il cpv. 2 dell'art. 13 enumera, oltre ai controlli, i provvedimenti, ossia il sequestro, la confisca e l'adossamento ai responsabili delle spese di analisi, che possono essere adottati nel caso in cui la coltivazione o il raccolto della canapa non fossero in sintonia con le norme legali.

Simili provvedimenti, infatti, per la loro importanza e per la loro incisività, debbono trovare, in virtù dei principi di legalità e della separazione dei poteri, il loro fondamento in una legge formale.

Da parte sua, il cpv. 3 dell'art. 13 delega al Consiglio di Stato la competenza di disciplinare i particolari, di definire le varie procedure e di designare le Autorità competenti.

Il CdS infine suggerisce di denominare l'atto normativo in questione "Legge sulla coltivazione della canapa e sull'apertura dei negozi di prodotti di canapa", togliendo nel contempo il riferimento ai termini "indiana" e "grezza", non sempre utilizzati a livello federale.

7. PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

7.1 Valutazione dell'opportunità politica

Negli anni passati - dal momento della presentazione del messaggio (22 febbraio 2000) ad oggi - la situazione sul fronte della canapa in Ticino non è per nulla migliorata, anzi negli ultimi mesi vi sono stati segni di impazienza da parte dei comuni più colpiti dal fenomeno, in particolare Mendrisio e Chiasso, che con lettera del 29 settembre 2001 denunciano il fenomeno del crescente pendolarismo di persone che, per evitare problemi doganali o giudiziari in Italia, acquistano e consumano la canapa nel Mendrisiotto.

Le autorità locali si dicono particolarmente preoccupate della preannunciata legalizzazione del consumo della canapa previsto dalla revisione della legge federale sugli stupefacenti: se sino ad oggi l'unico intervento su questo pendolarismo poteva essere effettuato sulla base della LStup, nell'ambito della lotta contro lo spaccio, con la liberalizzazione della canapa ciò non sarà più possibile e si prevede quindi che il pendolarismo abbia ad aumentare.

Il CdS, proprio in risposta a queste sollecitazioni aveva invitato in data 24 ottobre 2001 il Gran Consiglio a non sottovalutare il problema e a dar seguito alla legge proposta nel messaggio n. 4981.

La consultazione interna all'Amministrazione cantonale, relativa all'opportunità di includere nella Lcan anche la coltivazione, ha suscitato da più parti consenso e anche una richiesta a voler riconsiderare il commercio al dettaglio in genere della canapa - così come proposto dall'iniziativista - e non solo i negozi di canapa, come invece proposto dal CdS nel messaggio.

Questo perché si teme che una mancata regolamentazione della vendita ambulante e della vendita in settori di negozi generici possa portare, per sfuggire al controllo, a un trasferimento dell'attuale vendita in detti negozi.

Recentemente è stato scoperto un grande magazzino di canapa in un garage del nostro Cantone e si è assistito a furti nelle piantagioni di canapa, che sempre più prendono piede nel Cantone, visti gli elevati affitti pagati per la sua coltivazione.

L'apertura di numerosi negozi di canapa e i pochi ed inefficaci strumenti attualmente a disposizione, sia a livello giuridico che pratico, non permettono di controllare e contenere questo fenomeno come invece sarebbe auspicabile.

La Commissione ritiene importante tutelare in modo particolare la gioventù e non banalizzare gli effetti del consumo della canapa e dei suoi derivati: così come espresso chiaramente nel messaggio federale di modifica della legge stupefacenti - benché ci si orienti verso una depenalizzazione del consumo della canapa e dei suoi prodotti - essi non rappresentano beni di consumo regolari: la canapa e i suoi prodotti continuano ad appartenere agli stupefacenti.

Il consumo - anche a detta del Consiglio federale - deve quindi essere scoraggiato, rimanendo lo stesso pur sempre a rischio per la salute. Ciò spiega anche la presenza dell'art. 10 nella legge proposta.

Con l'adozione di questa legge, il Cantone, oltre che cooperare alla tutela della salute pubblica, contribuirebbe a proteggere le zone di confine da un pendolarismo della canapa, che ha degli effetti negativi sulle regioni colpite dal fenomeno, in quanto la stessa viene consumata direttamente in loco.

L'ampliamento della legge al controllo della coltivazione sembra in questo contesto un punto molto importante.

Il controllo può essere previsto nella Lcan, analogamente a quanto capita già in altri Cantoni.

È però indispensabile che il controllo possa essere effettuato: il CdS dovrà designare l'ente a cui inoltrare le richieste di coltivazione, che dovrebbe collaborare strettamente con la Polizia, a cui spetta il lavoro di verifica.

Non si esclude che - in particolare nella fase iniziale d'applicazione della Lcan - si renda necessaria una messa a disposizione di risorse supplementari per poter svolgere questo compito.

7.2 Modifiche del disegno di Legge del CdS

Nuova denominazione visto il campo d'applicazione esteso:

"Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti"

Articolo 1

La denominazione di canapa indiana grezza rischia di essere limitativa e di impedire di controllare chi coltiva o vende altri tipi di canapa.

La canapa coltivata oggi sul nostro territorio - frutto di incroci e selezioni - non è completamente riconducibile alla canapa indiana. Vi sono difatti diverse varietà di canapa sativa che sono coltivabili senza restrizioni.

Per questo motivo, analogamente a quanto fatto dalla Confederazione, si propone di parlare esclusivamente di canapa, senza specificazioni particolari.

Si propone inoltre di tornare alla proposta dell'iniziativa di assoggettare il commercio della canapa in generale a questa legge, per includere oltre che i negozi di canapa anche la vendita ambulante e la vendita in settori di negozi non necessariamente di sola canapa.

Non intervenire in genere sul commercio della canapa comporta il rischio che il problema si sposti dai negozi di canapa ad altri modi di vendita nuovamente senza controllo.

Questa modifica comporta pure l'adattamento degli art. 3, 6, 7, 8 e 17.

Introduzione di due nuovi titoli

Prima dell'art. 3 va introdotto un nuovo titolo:

I. VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DI CANAPA

Articolo 5 cpv. 1

Tra la variante proposta dall'iniziativista (autorizzazione annuale) e quella del CdS (a tempo indeterminato) la Commissione propone una via di mezzo, con un'autorizzazione di cinque anni, che pur non caricando eccessivamente l'amministrazione, permette un maggiore controllo della situazione.

Articolo 6 cpv. 2

Stralcio di "a livello pianificatorio" per permettere al comune di decidere se prevedere modifiche del Piano regolatore o semplicemente modifiche del regolamento comunale. Ciò comporta di riflesso anche lo stralcio di "pianificatore" di cui all'art. 8 al lett. d).

Art. 8 lettera c)

Stralcio della lett. c) in quanto ridondante, poiché l'autorizzazione ha carattere personale (art. 3 cpv. 2); il titolare dell'autorizzazione sarà sempre una persona fisica, ancorché eserciti la propria attività alle dipendenze di una persona giuridica.

Articolo 9

Con l'obbligo di notifica sancito all'art. 9, si vuole introdurre il concetto dell'autocertificazione, così come conosciuto ad esempio per le derrate alimentari.

Chi vende canapa deve dichiarare il tenore massimo di THC. In base alla sentenza del Tribunale federale lo stesso non dovrebbe superare lo 0.3%.

Si attende inoltre - con la revisione della legge federale sugli stupefacenti - l'ordinanza d'applicazione che sarà basata anche essa sul tenore di THC e potrà in futuro essere presa quale riferimento.

Sino all'art. 12 compreso non sono previste modifiche, se non quelle dovute alla modifica del campo d'azione (dai negozi di canapa alla vendita al dettaglio di canapa).

Dopo l'art. 12 va inserito un nuovo TITOLO:

II. COLTIVAZIONE

Il coltivatore che pianta la canapa con semi controllati, per le specie a basso tenore di THC, può fare richiesta di contributi per la sua coltivazione ammontanti a fr. 1'500.-- per ettaro: in Ticino, al momento, un unico coltivatore percepisce questi contributi.

La Sezione dell'agricoltura oggi non è chiamata a rilasciare autorizzazioni: chi coltiva canapa lo fa sotto la sua totale responsabilità e dev'essere in grado di dimostrare che la sua produzione non è destinata a scopi stupefacenti, poiché la coltivazione per l'impiego quale stupefacente è proibito dalla LStup attuale e lo rimarrà anche con la modifica di detta legge, visti gli accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

La base giuridica per richiedere una notifica ai coltivatori di canapa è comunque possibile, dal momento che in due ordinanze federali vi sono indicazioni tali da permetterlo e in alcuni Cantoni ciò viene già fatto.

Articolo 13

Partendo da questi presupposti e dal fatto che la coltivazione della canapa è limitata nel nostro territorio alle specie elencate nel catalogo 916.151.6, si propone l'introduzione di un nuovo articolo con marginale "coltivazione" formulato come indicato nel messaggio aggiuntivo del CdS del 23 maggio 2002 e già commentato in un precedente capitolo (messaggio aggiuntivo).

In Ticino vengono già oggi coltivate specie non ammesse nel catalogo delle varietà di piante oleaginose e da fibra.

Il fatto di sottoporre la coltivazione a notifica obbliga il coltivatore ad annunciarsi. Se lo stesso non si annuncia è punibile.

Se è annunciato l'autorità può controllare ed intervenire se il tipo di canapa coltivato non rispetta l'ordinanza federale.

Nell'art. 13 si parla di coltivazione all'interno e all'esterno perché si sta notando un incremento della coltivazione indoor di canapa.

Si è assistito negli ultimi tempi al cambio di attività di depositi e magazzini, come pure nei retrobottega dei canapai, che oggi servono da serre per la coltivazione della canapa.

È chiaro che una coltivazione della canapa a condizioni controllate, con l'impiego di fertilizzanti, riscaldamento artificiale, illuminazione con apposite lampade, ne provoca un'accelerazione del ciclo di crescita. Una simile coltivazione non è inoltre più vincolata dalle stagioni. Il tutto con il risultato di ottenere una produzione di piante di canapa particolarmente ricche in principio attivo THC, con concentrazioni anche del 15%-20% più vicini a quelle dell'hashish che a quelle abituale della marijuana.

Articolo 13 cpv. 4

Al fine di evitare che la notifica debba essere fatta "per singole piante" di canapa, la Commissione ha aggiunto, all'art. 13, un quarto capoverso per esonerare dall'obbligo di notifica la coltivazione di singole piante in circostanze che escludono ogni intento commerciale.

Importante per l'applicazione della presente legge circa quanto attiene alla coltivazione è comunque che il CdS - al di là dell'enunciazione nel testo di legge - stabilisca chiaramente le sanzioni previste in caso di:

- non notifica di una coltivazione;
- di notifica per la quale però non è chiaro l'uso finale, e
- di notifica per la quale l'uso finale dichiarato è sospetto.

Articolo 15 cpv. 1

La sanzione di fr. 5'000.-- proposta nel messaggio, viste le somme in gioco (1 g di canapa costa 10.- fr./g), sembra troppo bassa, per cui la Commissione propone di portarla a fr. 100'000.--.

Articolo 16

Pur avendo semplificato il testo dell'art. 16 rispetto a quello proposto dal Consiglio di Stato, è chiaro che la competenza cantonale non preclude alle autorità locali ed ai cittadini di segnalare il mancato rispetto della legge. Le informazioni potranno arrivare dalla Polizia dal Municipio o da altri enti o persone.

7.3 Conclusioni

La Commissione legislazione invita il Gran Consiglio a voler approvare l'annesso disegno di legge, che viene a colmare una lacuna presente nel nostro sistema legislativo ed invita il CdS a mettere a disposizione mezzi e risorse, affinché l'applicazione della legge possa essere effettiva.

Per la Commissione legislazione:

Monica Duca Widmer, relatrice
Allidi-Cavalleri - Bobbià - Dafond (con riserva) -
Dell'Ambrogio - Genazzi - Jelmini -
Nova - Pini - Righinetti

Allegati:

1. Sentenza del tribunale federale, 27.8.99/IP.362/1999
2. Canton Grigioni, 23.11.1998, Ordinanza sull'obbligo di notifica della coltivazione della canapa
3. Canton Turgovia, 3.4.1998, Obbligo d'annuncio dei coltivatori di canapa
4. Rapporto 2001 Nazioni Unite (estratto CH) ISBN 92-1-248102-7 pag. 40
5. Messaggio aggiuntivo del CdS (RG n. 2444 del 22.5.2002)

Disegno di

LEGGE

sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 22 febbraio 2000 no. 4981 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 5 giugno 2002 n. 4981R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Articolo 1

Scopo

La legge disciplina la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa.

Articolo 2

Definizione

Ai sensi della presente legge costituiscono canapa le foglie, gli stigmi dei fiori e il fusto della pianta.

TITOLO I - VENDITA AL DETTAGLIO DI CANAPA

Articolo 3

Autorizzazione

¹La vendita al dettaglio di canapa è soggetta ad autorizzazione secondo le condizioni della presente legge.

²L'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a notificare al Consiglio di Stato ogni cambiamento relativo alla gerenza del negozio o alla vendita ambulante.

³Per le persone giuridiche e le società di persone occorre l'autorizzazione per le persone fisiche che nel loro ambito esplicano un'attività ai sensi della presente legge. Ad esse deve essere conferito il diritto di firma.

Articolo 4

Requisiti

¹L'autorizzazione è rilasciata, ad istanza, alla persona che adempie i seguenti requisiti:

- a) gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile;
- b) non è stata condannata in Svizzera o all'estero, negli ultimi dieci anni, per reati intenzionali atti a togliere la sua buona reputazione.

²L'autorizzazione è in ogni caso negata alla persona già condannata definitivamente per reati contemplati dalla legislazione sugli stupefacenti.

Articolo 5

Validità, revoca ed effetti

¹L'autorizzazione è valida cinque anni.

²Essa è revocata immediatamente allorché i presupposti per il suo rilascio non sono più adempiuti.

³È esclusa ogni responsabilità dello Stato per danni correlati alla revoca dell'autorizzazione.

Articolo 6

Divieto di apertura

¹La vendita al dettaglio di canapa ai sensi della presente legge è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti posti in prossimità di scuole e di edifici destinati ai giovani, quali ad esempio foyer, centri sportivi o ricreativi, oratori.

²I comuni possono prevedere delle zone ove è ammessa la vendita al dettaglio di canapa.

Articolo 7

Gestione dei negozi

Se la vendita al dettaglio è condotta in locali stabili, il negozio deve essere gestito personalmente dalla persona titolare dell'autorizzazione, la quale può avvalersi della collaborazione di terzi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità.

Articolo 8

**Condizioni per
la vendita
al dettaglio**

La vendita al dettaglio di canapa ai sensi della presente legge viene autorizzata dal Consiglio di Stato. Il richiedente deve presentare la domanda di autorizzazione corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di buona condotta;
- b) estratto del casellario giudiziale;
- c) dichiarazione del Municipio che attesti che le norme comunali sono rispettate oppure il preavviso del Municipio ad aprire il negozio nel luogo scelto dall'istante.

Articolo 9

**Obbligo di
notifica**

¹Chi è in possesso dell'autorizzazione per la vendita al dettaglio di canapa è tenuto a notificare annualmente all'Autorità competente il tenore massimo di THC dei prodotti commercializzati.

²L'Autorità competente è legittimata ad effettuare i controlli.

Articolo 10

Pubblicità

È vietata, sotto ogni sua forma e mediante ogni mezzo, la pubblicità riferita direttamente o alludente al consumo della canapa quale stupefacente.

Articolo 11

**Rapporti con
altre leggi**

Sono riservate le norme sulla vendita ambulante, sugli esercizi pubblici, sull'apertura e chiusura dei negozi, sulle insegne e scritte destinate al pubblico nonché le norme sulle autorizzazioni eccezionali previste dalla legislazione federale e segnatamente quella prevista all'art. 8 cpv. 5 della legge federale sugli stupefacenti.

Articolo 12

**Autorità competenti
e tassa**

¹Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge.

²Per il rilascio dell'autorizzazione è prelevata una tassa di fr. 500.-- al massimo.

TITOLO II - COLTIVAZIONE

Articolo 13

Coltivazione

¹La coltivazione della canapa all'interno e all'esterno è subordinata a un obbligo di notifica preventivo e annuale all'Autorità competente e deve rispettare i disposti dell'Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del 7 dicembre 1998.

²La coltivazione o il raccolto della canapa possono essere controllati e debbono essere sequestrati, se vi sono ragionevoli sospetti per ritenere che essi potrebbero essere utilizzati per estrarre sostanze stupefacenti o per offrire prodotti che superano i limiti di THC consentiti; è ordinata la confisca, se gli accertamenti ulteriori confermano che la coltivazione o il raccolto potrebbero essere utilizzati per gli scopi succitati; se i controlli hanno fatto emergere che la coltivazione o il raccolto di canapa non sono in sintonia con le norme legali, ai responsabili sono addossate le relative spese di analisi.

³Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento i particolari, definisce le procedure di notifica, di controllo, di sequestro e di confisca, e designa le Autorità competenti.

⁴Dall'obbligo di notifica è esonerata la coltivazione di singole piantine in circostanze che escludono ogni intento commerciale.

Articolo 14

Rimedi diritto

¹La decisione del Dipartimento è impugnabile al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.

²La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla notifica.

Articolo 15

Sanzioni

¹Le contravvenzioni alla legge e al regolamento sono punite con la multa sino a fr. 100'000.--.

²La procedura contravvenzionale è retta dalla legge di procedura per le contravvenzioni.

Articolo 16

Altre misure

Il Consiglio di Stato ordina le misure in caso di violazione della legge. È applicabile l'art. 34 della legge di procedura per le cause amministrative.

Articolo 17

**Norma
transitoria**

Chi vende o coltiva canapa ai sensi della presente legge deve chiedere l'autorizzazione, rispettivamente notificare la sua attività, entro due mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Articolo 18

**Entrata
in vigore**

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

<AZA 0>
IP.362/1999

Ia C O U R D E D R O I T P U B L I C

27 août 1999

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X. _____

contre

l'arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause
qui oppose le recourant au Ministère public du canton de
V a u d;

(procédure pénale; appréciation des preuves)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- En octobre 1996, X. _____ a ouvert à ... un magasin spécialisé dans la vente de produits dérivés du chanvre et, plus particulièrement, de sachets odorants qui contenaient du chanvre, dont il n'a jamais fait contrôler la teneur en tétrahydrocannabinol (THC).

Le Juge d'instruction ... a été saisi de diverses plaintes émanant de parents de mineurs ayant acheté des sachets de chanvre pour en fumer le contenu. Les analyses des produits séquestrés ont mis en évidence un taux de THC variant entre 2,9 et 9 %.

Interrogé par la police cantonale vaudoise, X. _____ a affirmé avoir vendu plus de 3'000 sachets odorants jusqu'au début mai 1997, dans un but thérapeutique, conformément à la notice d'accompagnement. Il a en outre précisé avoir toujours été très prudent dans leur vente, en refusant de les remettre à des mineurs.

B.- Statuant sur la base de ces faits, le Tribunal de police ... a, par jugement du 29 septembre 1999, reconnu X. _____ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, après avoir considéré que l'accusé n'avait pas fait ce qui était en son pouvoir pour éviter la mise dans le commerce de produits contenant un taux de THC supérieur à la limite légale de 0,3 %. Il l'a déclaré débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice de 23'000 fr. Il a ordonné la confiscation et la destruction des sachets odorants et des autres marchandises et objets séquestrés.

Statuant par arrêt du 28 octobre 1998, notifié le 26 avril 1999, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud (ci-après, la Cour de cassation) a rejeté un recours en réforme introduit contre ce prononcé par X. _____.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., ce dernier demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Selon lui, le premier juge et la Cour de cassation auraient apprécié les faits de manière arbitraire en considérant que son intention réelle était de vendre des stupéfiants et en refusant d'admettre l'existence de doutes sérieux sur ce point.

La Cour de cassation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 14 consid. 2a p. 16; 253 consid. 1a; 124 II 499 consid. 1 p. 501 et les arrêts cités).

a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF; cf. ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 123 IV 184 consid. 1a p. 186; 113 IV 17 consid. 3 p. 22). En l'espèce, le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir retenu

de manière arbitraire qu'il avait agi par dol éventuel alors qu'il n'aurait jamais eu l'intention de vendre des produits stupéfiants; or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement relève de l'établissement des faits (ATF 123 IV 155 consid. la in fine p. 156, 197 consid. 2a p. 200; 119 IV 1 consid. 5a p. 3 et les arrêts cités). Dans ces conditions, seule la voie du recours de droit public est ouverte en l'occurrence.

b) Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué qui confirme sa condamnation pénale à une peine de vingt jours d'emprisonnement et au versement d'une créance compensatrice de 23'000 fr. en faveur de l'Etat de Vaud. Il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ.

c) En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le mémoire de recours doit notamment, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques qui auraient été violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs exposés de manière assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu et dans quelle mesure celui-ci a été violé (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Par ailleurs, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 4 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué, mais il doit au contraire préciser en quoi celui-ci serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée).

2.- Le requérant ne conteste pas que les conditions objectives de l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants sont réalisées. Il reproche en revanche aux autorités cantonales d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant celle-ci comme établie sur le plan subjectif. Il ne prétend pas toutefois que le pouvoir d'examen de la Cour de cassation serait plus limité que celui du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, de sorte que le grief est irrecevable en tant qu'il s'adresse au Tribunal de police, dont le jugement ne peut être examiné qu'au travers du prononcé de l'autorité de dernière instance (ATF 111 Ia 353 consid. 1b in fine p. 355).

La Cour de cassation a tiré de la déclaration du requérant, selon laquelle il avait toujours été très prudent lors de la vente de sachets odorants aux mineurs, et du succès rencontré par la vente de ces articles, qui dépassait largement ce que l'on pouvait attendre de la commercialisation de produits végétaux à simples vertus thérapeutiques, la conclusion que celui-là était conscient de proposer une marchandise susceptible de contenir un taux sensible de THC et d'avoir des effets de type cannabique. Par ailleurs, dans la mesure où il était lui-même consommateur occasionnel de haschich ou d'herbe à cannabis, il ne pouvait prétendre avoir ignoré que les sachets commercialisés étaient en réalité consommés comme stupéfiants, l'omission de faire contrôler la teneur en THC du chanvre mis en vente procédant de la même démarche. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour de cassation a retenu que le requérant avait, au moins par dol éventuel, commis l'infraction décrite à l'art. 19 ch. 1 LStup.

Celui-ci ne cherche pas à démontrer en quoi les éléments mis en évidence par l'autorité intimée seraient insuffisants à retenir le dol éventuel, mais se borne à déclarer avoir vendu les sachets odorants litigieux dans un but thérapeuti-

que uniquement, comme cela était indiqué clairement dans la notice d'accompagnement. On peut sérieusement douter qu'une telle argumentation réponde aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76 et la jurisprudence citée). Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise car l'argumentation attaquée résiste de toute manière au grief d'arbitraire.

Selon la jurisprudence, il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199, 202 consid. 4c p. 210). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité connue par l'auteur de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253; 119 IV 1 consid. 5a p. 3). De ce point de vue, il n'était à tout le moins pas arbitraire de voir dans les circonstances évoquées par la Cour de cassation des éléments suffisants pour retenir qu'en dépit de ses dénégations, le recourant avait envisagé la possibilité que le contenu des sachets odorants puisse être utilisé à des fins illicites et qu'il s'était accommodé de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaitait pas.

3.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met un émolument de 2'000 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 août 1999

PMN/SPI

Au nom de la I^e Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,

**Verordnung über die Meldepflicht für den
Anbau von Hanf (cannabis sativa) und dessen
Verwendung im Kanton Graubünden**

Gestützt auf Artikel 18 Betäubungsmittelgesetz
und Artikel 66 der Betäubungsmittelverordnung
von der Regierung erlassen am 23. November
1998

Art. 1

¹Personen, welche im Kanton Graubünden
Hanfkraut anbauen oder ernten, unterstehen einer
generellen Meldepflicht.

Meldepflicht

²Hanfanpflanzungen zur gewerbsmässigen
Verwendung sowie für den privaten Gebrauch
sind vor der Aussaat, jedoch spätestens bis zum
15. Mai des laufenden Jahres, dem kantonalen
Landwirtschaftsamt zu melden.

³Davon ausgenommen sind Pflanzungen von
weniger als 10 Pflanzen.

Art. 2

¹Die Meldung bezweckt die Kontrolle des
Saatgutes und der zu erwartenden Hanfernte
hinsichtlich deren Verwendungsmöglichkeit.

Zweck und
Inhalt der
Meldung

²Sie enthält Angaben über

a) die anzubauende Sorte;

b) die Herkunft des Saatgutes;

Anbau und Verkauf von Hanf und Hanfprodukten
in Graubünden

- c) den zu erwartenden THC-Gehalt;
- d) die genaue Örtlichkeit und Grösse der Anbaufläche;
- e) die verantwortlichen Produzenten;
- f) den vorgesehenen Verwendungszweck;
- g) die bekannten Abnehmer (Vertrag).

³Ein Meldeformular kann beim Landwirtschaftsamt bezogen werden.

Art. 3

Angaben
über
Erntezeit-
punkt und
Verwendung

¹Der voraussichtliche Erntezeitpunkt ist dem Landwirtschaftsamt mindestens 15 Tage im voraus, spätestens jedoch bis 15. August des laufenden Jahres, schriftlich unter Angabe der konkreten Verwendungsart (Produkte), sowie den Lagerungs- und Verarbeitungsort zu melden.

²Sofern die Ernte nicht selber verarbeitet wird, ist der Abnehmer bekannt zu geben.

Art. 4

Kontrolle
des THC-
Gehaltes

¹Das Landwirtschaftsamt kontrolliert die Angaben hinsichtlich des Saatgutes, der zu erwartenden THC-Werte und dem angegebenen Verwendungszweck.

²Das Chemische Labor entnimmt in Absprache mit dem Landwirtschaftsamt Hanfproben und untersucht diese auf den aktuellen THC-Gehalt.

Art. 5

Lebensmittel-
kontrolle

¹Das Lebensmittelinspektorat kontrolliert zum Kauf angebotene Hanfprodukte nach den Bestimmungen der eidgenössischen Lebensmittelgesetzgebung

Anbau und Verkauf von Hanf und Hanfprodukten
in Graubünden

²Es kontrolliert insbesondere die Einhaltung der Deklarationspflicht der Hanfprodukte und die zulässigen THC-Grenzwerte gemäss Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln.

³In Zusammenarbeit mit der Kantonsapothekerin kann es zudem die Einhaltung der Vorschriften über die Anpreisung von Heilmitteln überwachen.

Art. 6

¹Liegen Anzeichen dafür vor, dass die Ernte zur Gewinnung von Betäubungsmitteln verwendet wird oder Produkte angeboten werden, welche die zulässigen Grenzwerte übersteigen oder für den Konsum im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes geeignet sind, so können diese nach den Bestimmungen der eidgenössischen

Lebensmittelgesetzgebung und nach Artikel 50 des Gesundheitsgesetzes sichergestellt werden.

²Die Sicherstellung wird aufgehoben, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Ernte oder die Produkte für legale Zwecke verwendet werden.

Sicherstellung der Ernte

Art. 7

Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die zu erwartende Ernte auch der Betäubungsmittelgewinnung dienen könnte oder Produkte zum Betäubungsmittelkonsum angeboten werden, ist der Staatsanwaltschaft Anzeige zu erstatten.

Meldung an die Staatsanwaltschaft

Art. 8

Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieser Verordnung werden gemäss Artikel 22 Betäubungsmittelgesetz geahndet, sofern nicht im

Widerhandlungen

Anbau und Verkauf von Hanf und Hanfprodukten
in Graubünden

Rahmen einer Strafuntersuchung andere
Bestimmungen zur Anwendung gelangen.

Art. 9

Inkrafttreten Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.



Gesetzgebung

Regierungsrat: Inkraftsetzung des Gesetzes betreffend die Änderung des Gesetzes über die Bekämpfung von Tierseuchen (Tierseuchengesetz) und die Aufhebung des Gesetzes über die Versicherung von Rindvieh	658
Evangelischer Kirchenrat: Vertrag zwischen dem Evangelischen Kirchenrat des Kantons Thurgau und dem Regierungsrat des Kantons Zürich über die Änderung der Grenzverhältnisse zwischen der Evangelischen Kirchgemeinde Dussnang und der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Sitzberg	658
Ämliche Bekanntmachungen	
Regierungsrat: Beschluss betreffend Beiträge der Tierhalter in den Tierseuchenfonds; Verlängerung der Sistierung des Einzugs	659
Regierungsrat: Beschluss betreffend die Meldepflicht für Eigentümer von Hanfkulturen	660
Regierungsrat: Offiziersbeförderung	661
Der Landesindex der Konsumentenpreise in den letzten 13 Monaten	661
Verkehrsanordnungen	665
Zivilrecht	665
Umweltverträglichkeitsprüfungen / Bauwesen / Öffentliche Auflagen	666
Bau- und Arbeitsausschreibungen	672
Handelsregister	674
Handänderungen von Grundstücken	682
Schuldbetreibung und Konkurs	689
Stellenanzeiger	696

2) Ein Widerruf dieses Beschlusses infolge veränderter Seuchenlage bleibt vorbehalten.

Der Präsident des Regierungsrates
Eberle

Der Staatsschreiber
Maurer

Regierungsratsbeschluss betreffend die Meldepflicht für Eigentümer von Hanfkulturen

(Vom 31. März 1998)

1. Meldestelle für Anbauer von Hanfkulturen gemäss Artikel 66 der Verordnung über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe ist das kantonale Landwirtschaftsamt. Bei Hanfpflanzungen mit bewilligtem Saatgut gemäss Artikel 6 der Saatgut-Verordnung in Verbindung mit der Verordnung des Bundesamtes für Landwirtschaft über den Sortenkatalog für Hanf leitet das Landwirtschaftsamt die Angaben zur Überprüfung des THC-Gehaltes an den Kantonsapotheke weiter. Bei Hanfpflanzungen mit nicht bewilligtem Saatgut erfolgt Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Das gleiche gilt, wenn bei bewilligtem Saatgut der THC-Gehalt 0,3 Prozent übersteigt.
2. Anbauer haben die Fläche, den Standort, die Sorte des Saatguts und die beabsichtigte Verwendung des Hanfs jährlich bis spätestens 31. Mai dem kantonalen Landwirtschaftsamt, 8510 Frauenfeld, zu melden.
3. Dieser Beschluss tritt mit seiner Publikation im Amtsblatt in Kraft und ersetzt den Regierungsratsbeschluss Nr. 803 vom 6. August 1996.

Der Präsident des Regierungsrates
Eberle

Der Staatsschreiber
Maurer

Das Amtsblatt Nr. 14 wird wegen des Karfreitags einen Tag früher als normalerweise gedruckt.

Der Redaktionsschluss für die Ausgabe vom 9. April 1998 wird deshalb auf Montag, 6. April 1998, 16.00 Uhr, vorverschoben.

**RAPPORT DE
L'ORGANE INTERNATIONAL
DE CONTRÔLE
DES STUPÉFIANTS
POUR 2001**

E/INCB/2001/1

PUBLICATION DES NATIONS UNIES
Numéro de vente: F.02.XI.1
ISBN 92-1-248102-7
ISSN 0257-3725




Table des matières

Avant-propos


Chapitres

- I. **Les défis en matière de répression antidrogue à l'ère de la mondialisation et des nouvelles technologies (PDF)**
 - A. Impact de la mondialisation et des nouvelles technologies sur la criminalité liée à la drogue et sur les organisations criminelles
 - B. Impact de la mondialisation et des nouvelles technologies sur les structures et les moyens dont disposent les pouvoirs publics pour lutter contre la narcocriminalité
 - C. Défis futurs
 - D. Comment faire face à ces problèmes
 - E. Conclusions et recommandations
- II. **Fonctionnement du système international de contrôle des drogues (PDF)**
 - A. État des adhésions aux traités internationaux relatifs au contrôle des drogues
 - B. Coopération avec les gouvernements
 - C. Prévention du détournement vers les circuits illicites
 - D. Mesures de contrôle
 - E. Champ d'application du contrôle
 - F. Disponibilité de drogues à des fins médicales
 - G. Contrôle du cannabis
 - H. Mesures visant à assurer l'application de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961
- III. **Analyse de la situation mondiale (PDF)**
 - A. Afrique
 - B. Amériques
 - C. Asie
 - D. Europe
 - E. Océanie

Notes (PDF)

Annexes (PDF)

- I. Groupes régionaux figurant dans le rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2001
- II. Composition actuelle de l'Organe international de contrôle des stupéfiants



NOTES EXPLICATIVES

Les abréviations ci-après ont été employées dans le présent rapport:

ANMAT	Administration nationale des produits pharmaceutiques, de l'alimen
ASACR	Association sud-asiatique de coopération régionale
CCG	Conseil de coopération des États arabes du Golfe

222. En Suisse, un projet de loi prévoit la dépénalisation de la consommation personnelle, de la culture, de la production, de la transformation, de la possession, de la détention et de l'achat de cannabis à des fins non médicales, pour autant que ces activités constituent des actes préalables à l'usage personnel et n'offrent pas à des tiers une occasion de consommer de la drogue. En outre, le projet de loi donnerait au Gouvernement le droit de définir, en consultation avec les cantons, les priorités en matière d'application de la législation antidrogue, et donc de limiter l'obligation légale de poursuivre les auteurs de certaines infractions. Le projet de loi prévoit que si ce droit est utilisé pour limiter l'obligation de poursuite des auteurs d'infractions impliquant le cannabis, les enquêtes de police, poursuites, jugements et condamnations seraient levés à l'égard de quiconque livre ou vend, même à l'échelle commerciale, de petites quantités de cannabis ou de produits tirés du cannabis à des personnes âgées de plus de 18 ans, dans certaines conditions, ainsi qu'à l'égard de quiconque cultive, fabrique, achète ou stocke du cannabis avec l'intention de le vendre dans les conditions susmentionnées. Le Gouvernement pourrait en outre formuler une réglementation qui définirait les superficies et l'agencement des zones de culture, le nombre et l'implantation des points de vente, l'obligation comptable et redditionnelle, et les exigences relatives à la personnalité des vendeurs.

223. Ce projet est présenté par les autorités suisses comme une dépénalisation de la consommation de cannabis et des actes préalables à celle-ci, et comme étant conforme aux traités internationaux relatifs au contrôle des drogues.

224. L'Organe estime que ce projet de législation déboucherait sur bien autre chose que la dépénalisation de la consommation de cannabis et des actes préalables à celle-ci. D'abord, la consommation personnelle et la culture, la fabrication, la production, la possession, la détention et l'achat de cannabis à des fins non médicales cesseraient d'être interdits. En outre, le projet de loi prévoit explicitement la dépénalisation de la vente de cannabis et la réglementation et l'organisation de sa culture et de sa vente.

225. Ce projet de loi, s'il était adopté, serait donc un pas sans précédent vers la légalisation de la consommation, de la culture, de la fabrication, de la production, de la détention, de l'achat et de la vente de

cannabis à des fins non médicales. Cela ne saurait être conforme aux traités internationaux relatifs au contrôle des drogues, et notamment à la Convention de 1961. Le cannabis est inscrit aux Tableaux I et IV de la Convention de 1961 et au titre de l'article 4 de celle-ci, les Parties à la Convention sont tenues de limiter exclusivement aux fins médicales et scientifiques la production, la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, le commerce, l'emploi et la détention des stupéfiants. Le projet de loi suisse, s'il était adopté, contreviendrait non seulement à la lettre mais aussi à l'esprit et aux buts essentiels des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues. De plus, la création d'un marché "licite" pour le cannabis dans un pays a toute chance d'encourager la production de cette substance dans d'autres pays, ce qui prive de sens le système international de contrôle des drogues.

226. L'Organe observe que cette évolution de la politique et de la législation relatives au cannabis concerne essentiellement les pays développés. Il existe un décalage croissant entre la politique officielle des pays telle qu'elle est présentée au niveau international et sa mise en œuvre. Parfois, la préférence va à diverses "solutions rapides" répondant souvent à des priorités politiques immédiates. Alors que de nombreux pays en développement consacrent des ressources à l'éradication du cannabis et à la lutte contre le trafic de la drogue, simultanément certains pays développés ont décidé d'en tolérer la culture, le commerce et l'abus. Quand la communauté internationale a adopté les traités internationaux relatifs au contrôle des drogues, elle a insisté sur le principe d'universalité, toute rupture par un État du consensus international pouvant compromettre l'application des traités dans les autres États.

227. L'Organe estime que les mesures de contrôle et l'action contre le trafic et l'abus de drogues ne peuvent être efficaces que si elles sont universelles, concertées et coordonnées conformément aux traités internationaux relatifs au contrôle des drogues. Certains gouvernements ont justifié les modifications de leur politique en affirmant que la consommation de cannabis n'est pas plus dangereuse pour la santé que celle d'alcool ou de tabac et entraîne moins de risques que l'usage de l'héroïne, de la cocaïne ou des amphétamines. L'Organe souhaite encore rappeler aux gouvernements que les conventions internationales relatives au contrôle des drogues prévoient des mécanismes et procédures qui permettent aux Parties

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Giovanni Jelmini
Presidente della Commissione
della legislazione

Messaggio no. 4981

Legge sull'apertura dei negozi di prodotti di canapa

Egregio signor Presidente,

la Commissione della legislazione, nell'ambito dell'esame del messaggio summenzionato, ha risolto di disciplinare non solamente il tema dell'apertura dei negozi di prodotti di canapa indiana grezza, ma anche quello della coltivazione della canapa stessa. In quest'ottica, la Commissione della legislazione propone di modificare l'art. 1 della legge e di inserire nella stessa un nuovo art. 11 bis, vertente sulla coltivazione della canapa.

Con il presente scritto, che vale quale messaggio aggiuntivo, il Consiglio di Stato aderisce alla proposta della Commissione della legislazione, ma suggerisce nel contempo di conferire all'art. 11 bis della legge la seguente formulazione più ampia:

Art. 11 bis

Coltivazione

¹La coltivazione della canapa all'interno e all'esterno è subordinata a un obbligo di notifica preventivo e annuale all'Autorità competente e deve rispettare i disposti dell'Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del 7 dicembre 1998.

²La coltivazione o il raccolto della canapa possono essere controllati e debbono essere sequestrati, se vi sono ragionevoli sospetti per ritenere che essi potrebbero essere utilizzati per estrarre sostanze stupefacenti o per offrire prodotti che superano i limiti di THC consentiti; è ordinata la confisca, se gli accertamenti ulteriori confermano che la coltivazione o il raccolto potrebbero essere utilizzati per gli scopi succitati; se i controlli hanno fatto emergere che la coltivazione o il raccolto di canapa non sono in sintonia con le norme legali, ai responsabili sono addossate le relative spese di analisi.

³Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento i particolari, definisce le procedure di notifica, di controllo, di sequestro e di confisca, e designa le Autorità competenti.

In tal modo, il cpv. 1, elaborato dalla Commissione della legislazione, dell'art. 11 bis della legge sancisce il principio fondamentale dell'obbligo di notifica della coltivazione della canapa. Inoltre, allo scopo precipuo di rendere concretamente efficace la normativa connessa con l'obbligo di notifica, il cpv. 2 dell'art. 11 bis enumera, oltre ai controlli, i provvedimenti, ossia il sequestro, la confisca e l'addossamento ai responsabili delle spese di analisi, che possono essere adottati nel caso in cui la coltivazione o il raccolto della canapa non fossero in sintonia con le norme legali. Simili provvedimenti, infatti, per la loro importanza e per la loro incisività, debbono trovare, in virtù dei principi di legalità e della separazione dei poteri, il loro fondamento in una legge formale. Da parte sua, il cpv. 3 dell'art. 11 bis delega al Consiglio di Stato la competenza di disciplinare i particolari, di definire le varie procedure e di designare le Autorità competenti.

Alla luce dell'estensione dello scopo della legge, suggeriamo infine di denominare l'atto normativo in questione "Legge sulla coltivazione della canapa e sull'apertura dei negozi di prodotti di canapa", togliendo nel contempo il riferimento ai termini "indiana" e "grezza", non sempre utilizzati a livello federale.

Voglia gradire, egregio signor Presidente, i nostri più distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:

P. Pesenti

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p. c.:

- alla deputata Monica Duca Widmer, relatrice